

## **CAPO I°**

### **NORME ISTITUTIVE ED ATTRIBUZIONI**

#### **Art. 1**

##### ***Istituzione***

E' istituita dal Comune di Vicari, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 25.02.2010, la "CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI", ai sensi dell'art. 13 comma 3 dello Statuto Comunale di seguito denominata Consulta, quale organismo rappresentativo della comunità giovanile di Vicari.

#### **Art. 2**

##### ***Attribuzioni e finalità***

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo con funzioni d'impulso nelle materie inerenti alle Politiche Giovanili.
2. La Consulta attende alle finalità appresso indicate:
  - a) Fornisce pareri sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
  - b) Elabora documenti e proposte d'atti da sottoporre al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale inerenti alle tematiche giovanili tramite i quali concorre alla definizione delle Politiche giovanili;
  - c) Attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;
  - d) Promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani;
  - e) Promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti alle tematiche giovanili;
  - f) Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
  - g) Promuove rapporti con le Consulte presenti nel territorio;
  - h) Elabora annualmente un progetto d'intervento per i giovani da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione ed il relativo finanziamento sulla base di un fondo stanziato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

## **CAPO II°**

### **ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE**

#### **Art. 3**

##### ***Organi***

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea, quale organo centrale d'indirizzo, l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo, eventuali Commissioni di lavoro, quali organi operativi.
2. Compiti istituzionali ed ogni attività ordinaria sono realizzati con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale che metterà a disposizione i locali e le attrezzature.

## **Art. 4**

### ***L'Assemblea***

1. L'assemblea della Consulta è costituita da:
  - a) Un giovane in rappresentanza d'ogni associazione che:
    - 1) svolge attività riferite prevalentemente al mondo giovanile e regolarmente costituite ed operanti sul territorio;
    - 2) riporti un numero di iscritti con una percentuale consistente di giovani (almeno 10);
  - b) Un giovane in rappresentanza d'ogni organizzazione sindacale presente sul territorio, su comunicazione delle organizzazioni stesse;
  - c) Un rappresentante studentesco delle Scuole Medie Superiori, da richiedere al Preside della stessa;
  - d) Il Baby-Sindaco (ove esista) in rappresentanza dei giovani sotto ai 15 anni e senza diritto di voto;
  - e) Ogni giovane L'Assemblea interessato, in rappresentanza di gruppi informali oppure a titolo personale, a dare il proprio contributo all'attività svolta dalla consulta (previa presentazione di istanza al presidente);
2. E' requisito indispensabile per far parte dell'Assemblea, il limite d'età compreso tra i 15 ed i 35 anni.
3. Ogni Associazione aderente alla Consulta delega un rappresentante effettivo ed uno supplente.
4. La delega deve essere indirizzata alla Consulta per le Politiche Giovanili presso il Comune di Vicari.
5. Ogni Associazione può, in qualsiasi momento, sostituire i propri rappresentanti, previa comunicazione scritta alla Consulta stessa o al suo Presidente se già eletto.
6. Il singolo, di cui al punto e), partecipa senza diritto di voto salvo che non sia delegato quale loro rappresentante da almeno 10 giovani residenti nel Comune e non facenti parte d'altri organismi ne tesserato in associazioni e/o organizzazioni già rappresentate. In tal caso, quale loro rappresentante, avrà diritto al voto previa opportuna verifica effettuata dall'ufficio competente (Ufficio Politiche Giovanili e/o servizi sociali).
7. Chi ha un incarico politico non può essere membro della Consulta salvo le disposizioni riportate nel successivo art.7 3° capoverso.
8. Possono altresì partecipare alle attività della Consulta i giovani Vicaresi, anche se non residenti, purché dimostrino, con idonea documentazione, d'essere residenti altrove per motivi di studio o di lavoro.
9. Un pubblico manifesto inviterà quanti interessati a segnalare i propri rappresentanti indirizzando la richiesta alla Consulta Giovanile con sede presso il Comune di Vicari (Ufficio politiche giovanili).
10. Le richieste pervenute entro 20 giorni dalla pubblicazione del manifesto consentiranno al Sindaco, a seguito d'opportuna valutazione delle stesse, di nominare i Componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto.
11. Dopo la costituzione, le Associazioni o i gruppi informali che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta, devono inoltrare richiesta scritta al Sindaco che, verificati i requisiti, provvede all'integrazione della Consulta dandone immediata comunicazione al suo Presidente.
12. Ogni componente ha diritto ad un solo voto per Organismo rappresentato.

## **Art. 5**

### ***L'Ufficio di Presidenza***

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da sei membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta e con una votazione separata per individuare il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Gli eletti durano in carica 2 anni e sono rieleggibili solamente per due volte consecutive.
3. Il Presidente espone sull'attività della Consulta direttamente al Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del bilancio ed ogni volta che in Consiglio Comunale si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili, previo invito del Presidente del Consiglio Comunale.
4. Allo scopo il Presidente può designare, di volta in volta, un portavoce scelto tra i componenti della Consulta; può designare, di volta in volta, tra i componenti Consulta anche un Segretario, il quale redigerà i processi verbali e, se assente, sarà compito del Presidente procedere alla nomina di un sostituto facente funzioni nella redazione dei verbali.
5. L'Ufficio di Presidenza può essere coadiuvato da un professionista esterno designato dalla Giunta Municipale con comprovate competenze professionali nell'ambito delle tematiche giovanili.
6. All'Ufficio di Presidenza spetta l'elaborazione delle attività di programmazione e di pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea, dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea, svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale.
7. I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica: dopo tre assenze consecutive non giustificate, per dimissioni (che fanno effetto dalla data di presentazione), per sfiducia votata dai 2/3 dei componenti l'Assemblea. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio Presidenza si procederà ad una nuova elezione.

## **Art. 6**

### ***Le Commissioni di lavoro***

1. Le Commissioni di lavoro (ove costituite) sono organismi della Consulta con funzioni d'approfondimento e di studio di problematiche specifiche inerenti alla condizione giovanile.
2. Esse sono nominate, all'occorrenza, in seno all'Assemblea, nel numero dei componenti di volta in volta stabilito dall'Assemblea stessa.

## **CAPO III°**

### **FUNZIONAMENTO**

## **Art. 7**

### ***Convocazione dell'Assemblea***

1. L'Assemblea della Consulta è convocata dal Presidente non meno di una volta ogni bimestre, secondo una programmazione prestabilita.
2. Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili, il Consiglio Comunale, l'Ufficio di Presidenza, almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.
3. La Consulta può richiedere la partecipazione ai propri lavori di esperti, rappresentanti di Enti o di Associazioni, Consiglieri, Assessori, Segretario o Funzionari Comunali.

4. Il Presidente della Consulta, per consentire tale partecipazione, farà pervenire agli interessati relativa convocazione dell'Assemblea.
5. Il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Giovanili possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.
6. Il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Giovanili convoca la prima riunione dell'Assemblea.

## **Art. 8**

### ***Validità delle sedute e delle deliberazioni***

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti e sono consentite relazioni di minoranza.

## **Art. 9**

### ***Sede***

1. La sede della Consulta nonché quella dell'Ufficio di Presidenza è costituita presso gli Uffici Comunali. In tale sede, si terranno le riunioni dell'Assemblea;
2. L'agibilità di altra sede per riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal competente Organo Comunale.
3. La Consulta, tramite il suo Presidente, si avvale per quanto attiene al proprio funzionamento istituzionale delle strutture logistiche, delle attrezzature tecniche (telefono, fax, pc e collegamento ad internet) del Comune di Vicari.

## **Art. 10**

### ***FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA***

1. La Consulta per le politiche giovanili si avvale - tramite il suo Presidente - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle politiche socio assistenziali del Comune di Vicari.
2. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata per via postale ai componenti della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico e/o mail con almeno 24 ore di anticipo.
3. Ogni Organizzazione o componente aderente alla Consulta deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata al Presidente della Consulta presso l'Ufficio dell'Assessorato alle politiche socio assistenziali. Ogni

- Organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi la Consulta stessa, nei modi di cui sopra.
4. Ogni Organizzazione rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta se, per due volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, né il componente effettivo né quello supplente partecipino all'Assemblea.
  5. Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza; possono essere previste relazioni di minoranza.
  6. La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni, proposte o altro. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.
  7. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
  8. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore per le politiche giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.
  9. Le Associazioni o gruppi informali che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta per le politiche giovanili devono fare una richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa che, verificati i requisiti, inserisce nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'Organizzazione richiedente. In caso di accettazione il nuovo componente, avuta la nomina del Sindaco, entrerà a far parte della Consulta dalla seduta successiva a quella della approvazione della richiesta.
  10. La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce tramite l'Assessorato alle politiche socio assistenziali, anche i mezzi per la gestione del servizio di segreteria che ha, tra gli altri i seguenti compiti: compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta, curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra, tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

## **Art. 11**

### ***Modificazioni dello Regolamento***

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica d'articoli o commi del regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

**Art. 12**  
***Organo di controllo***

1. Al Comune è demandata l'azione di controllo amministrativo ed organizzativo.
2. In caso di gravi ed insanabili contrasti all'interno dell'Ufficio di Presidenza, tali da compromettere l'attività organizzativa o impedire il regolare funzionamento, il Presidente della Consulta ne dà comunicazione al Sindaco il quale, dopo opportune verifiche, convoca i componenti dell'Ufficio di Presidenza, assume le funzioni di Commissario fino alla data delle nuove elezioni da tenersi in tempi idonei.

**Art. 13**  
***Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.